



Alla c.a. Wecologic S.r.l.

e p.c.

Settore Autorizzazioni Rifiuti

ARPAT – Dipartimento di Piombino-Elba

OGGETTO: Legge regionale 10/2010, articolo 58. Richiesta di parere circa la proposta di modifiche per l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in loc. Ischia di Crociano, Piombino (LI). Proponente: Wecologic S.r.l. Nota di risposta.

Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta il 25/08/2022 (Prot. n. Prot. 0326998), di richiesta parere in merito alla modifica prevista per l'impianto in oggetto, si comunica quanto segue.

La modifica proposta è relativa alla ottimizzazione della logistica e al miglioramento del trattamento di alcuni rifiuti per il recupero come Combustibili solidi secondari (CSS).

L'impianto della Wecologic S.r.l.:

- è esistente, tratta rifiuti pericolosi e non pericolosi, è autorizzato alle seguenti attività IPPC: 5.1; 5.3; 5.5. E' autorizzato alle seguenti operazioni di smaltimento e recupero di cui agli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs.152/2006: D13; D14; D15; R12 e R13;

- con Decreto regionale n.10332 del 21/06/2019 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo aggiornata con Decreto n.7238 del 21/04/2022; l'autorizzazione prevede per il trattamento le seguenti quantità massime: operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 rifiuti non pericolosi 50.000 t/anno - 200 t/giorno; rifiuti pericolosi 50.000 t/anno - 200 t/giorno; per le operazioni di recupero R12 e R13 sono seguenti: rifiuti non pericolosi 130.000 t/anno - 600 t/giorno; rifiuti pericolosi 130.000 t/anno - 600 t/giorno. Stoccaggio, sono autorizzati i seguenti quantitativi (R13 e D15): rifiuti pericolosi in stoccaggio 3000 t di cui un massimo 1500 t in D15; rifiuti non pericolosi 12.500 di cui un massimo 6.000 t in D15; il quantitativo massimo di stoccaggio (sommatoria tra i rifiuti pericolosi e non pericolosi operazioni D15, R13) 12.500 t;

- il progetto di realizzazione dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è stato escluso dalla procedura di VIA con Decreto n.682 del 24/01/2018;

- il Settore VIA si è espresso in data 30/09/2021 (prot. n. Prot. 0380166), in merito a modifiche impiantistiche ritenendole non sostanziali ai fini VIA.

Con la richiesta in esame, oggetto del presente parere, il proponente chiede:

1) di utilizzare un'area da 2000m² per lo stoccaggio dei lotti pronti per invio a destino di rifiuti confezionati, al fine della ottimizzazione della logistica e della sicurezza (con riferimento alle interferenze); quando i vari lotti prodotti sono pronti con un destino individuato e programmato, verranno spostati dall'area impianto a questa



area di sosta in modo che non ci saranno interferenze tra la circolazione di mezzi ed il lavoro degli operatori in impianto ed il carico del rifiuto pronto per la spedizione. L'area in questione è attualmente non utilizzata ed è dotata di tutti i presidi di sicurezza necessari, in quanto già destinata ad uso rifiuti e autorizzata in AIA. Non ci sono aperture sull'esterno che possano inficiare il rendimento degli impianti di aspirazione E1 e E2; l'impianto antincendio è il medesimo delle altre aree, cioè composto da impianto sprinkler in pressione con aggiunta di barriere ottiche di rilevamento fumi; visto che saranno posizionati e movimentati solo rifiuti imballati si esclude la possibilità di percolazione e quindi di fuoriuscita di liquidi dall'area in questione.

Per accedere all'area stoccaggio sarà utilizzato un varco normalmente chiuso con portellone con il controllo dei passaggi (registrati in PMC) e sistema apri/chiedi automatico atto a garantire il mantenimento della depressione delle baie soggette alle emissioni E1 e E2.

Le modalità di stoccaggio dei colli (ecoballe o big bags) saranno le medesime utilizzate e approvate in AIA per l'area impianto: i singoli colli riporteranno etichette di riconoscimento e saranno posizionati e sovrapposti secondo le caratteristiche di impilamento dei diversi imballi omologati in modo da prevenirne qualsiasi possibile caduta anche accidentale;

2) l'allungamento della cappa di aspirazione in baia 3 in corrispondenza del trituratore, al fine di ottimizzare i flussi di aria e soprattutto di intercettare in maniera puntuale le possibili emissioni di polveri;

3) lo spostamento dell'area di movimentazione rifiuti imballati: al fine di evitare interferenze tra l'operatore sul muletto dedicato allo scarico della balla dalla linea macchine ed i camion in scaricamento che poi andranno a uscire dal varco 2;

4) la miscelazione dei rifiuti EER 19 12 10 e EER 19 12 12 per realizzazione di combustibile solido secondario - CSS, rispettando le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI EN 15359:2011 "Combustibili solidi secondari - Classificazione e specifiche" che stabilisce un sistema di classificazione e uno schema per la definizione delle proprietà del CSS. Wecologic è autorizzata a ricevere in R12 sia il EER 191210 che il EER 191212 gestendoli separatamente. Viene richiesto di accorpare i due rifiuti con una miscelazione meccanica in fase di carico del rifiuto sulla linea di triturazione pressatura e filmatura in dotazione all'impianto creando un rifiuto di risulta che rientri nelle caratteristiche individuate dalla norma. Questo in quanto il rifiuto EER 19 12 10 ha delle caratteristiche che non sempre consentono di rientrare nei limiti imposti dalla norma per il CSS con problemi per trovarne una collocazione finale. Per questo si ritiene che accorpandolo con un EER 19 12 12 si riesca ad ottimizzare il rifiuto di risulta su parametri più stabili che permettano una più facile gestione agli impianti finali favorendone il recupero.

Il proponente ritiene che le modifiche siano di natura gestionale e finalizzate all'ottimizzazione della logistica ed al miglioramento della qualità negli ambienti di lavoro; sono ritenute non impattanti sulle matrici ambientali e soprattutto non provocano alcuna variazione al quadro emissivo. Anche la miscelazione è tale da non modificare significativamente la natura delle emissioni trattate. Le modifiche non vanno ad incrementare la capacità produttiva della installazione né la gestione delle acque.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;



si ritiene che la modifica prevista, finalizzata a migliorare la logistica interna e il processo di recupero dei rifiuti e, per alcuni aspetti, la salute e la sicurezza degli addetti, non sia sostanziale ai sensi dell'art.58 della l.10/2010, in quanto non determina potenziamento o modifica delle caratteristiche dell'impianto modifiche, variazioni localizzative, ampliamenti, variazioni di tecnologia o incremento dei fattori di impatto.

Si raccomanda al proponente:

- di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste;
- di controllare, nell'ambito degli adempimenti di cui al PMeC, il rispetto dei valori limite acustici di cui al vigente PCCA nonché il rispetto dei valori limiti emissivi una volta in esercizio le modifiche;
- di prendere in esame l'adeguatezza delle attuali misure antincendio, a seguito della messa in esercizio delle modifiche previste.

Per quanto attiene alla corretta attribuzione del codice CER alla miscela prodotta dai rifiuti 19 12 12 e 19 12 10, si rinvia alle decisioni del settore regionale in indirizzo.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti di autorizzazione, nel provvedimento di verifica, Decreto n.682 del 24/01/2018.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato: Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail pietro.carnevali@regione.toscana.it.

Cordiali Saluti.

Per la Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(La dirigente sostituita Ing. Gilda Ruberti)

LG/PC